

Bonus 110%
(art.119 decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con legge n. 77 del 16-7-2020)

Viene riconosciuto credito di imposta pari al 110% della spesa sostenuta dall'01.07.2020 al 31.12.2021 dalle persone fisiche per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico eseguiti negli edifici abitativi.

Nell'iter della conversione in legge sono state apportate numerose modifiche, che prevedono una generale estensione delle tipologie di intervento agevolate a fronte di una riduzione dei limiti di spesa.

Il bonus viene esteso alle unità abitative utilizzate come seconda casa, mentre i massimali di spesa sono modificati in relazione al numero delle unità abitative.

Il credito di imposta del 110% può essere utilizzato dagli aventi diritto in cinque anni a rate costanti o in alternativa può essere ceduto a banche, intermediari finanziari o alle imprese che hanno effettuato i lavori secondo norme che saranno previste da apposito decreto del ministero dello sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Inoltre il decreto legge prevede espressamente che il contribuente titolare del bonus che opta per la cessione a banche, intermediari o all'impresa che ha effettuato i lavori debba preventivamente ottenere il visto di conformità da professionista abilitato sui dati relativi alla documentazione che attesta il credito di imposta.

Analogamente dovranno essere asseverate a cura di tecnici abilitati la corretta applicazione delle norme in materia e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi ammessi all'agevolazione.

L'asseverazione da parte di tecnici abilitati è pure richiesta se viene ceduto il credito maturato in sede di liquidazione di stato avanzamento lavori per importo pari almeno al 30% dell'intervento agevolato.

Il bonus del 110% si applica a:

- a) Interventi di isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (c.d. cappotto termico); è richiesto l'utilizzo di materiali conformi a specifica disposizione amministrativa (decreto Ministero ambiente 11 ottobre 2017). Deve essere conseguito un miglioramento di due classi energetiche o una sola purché venga raggiunta la massima.

I limiti di spesa sono così rideterminati:

- € 50.000,00 per le unità immobiliari costituite da edifici unifamiliari o plurifamiliari con ingresso autonomo (le villette a schiera);

- € 40.000,00 per ogni unità abitativa per gli edifici da due a otto unità;
- € 30.000,00 per ogni unità abitativa per gli edifici con più di otto unità abitative.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti idrici o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e impianti di micro generazione, con conseguente miglioramento di due classi energetiche (oppure una sola classe purché si raggiunga la massima).

Il limite di spesa per abitazioni unifamiliari resta fissato a € 30.000,00, mentre i limiti, per ogni unità abitativa, passano a € 20.000,00 per gli edifici fino a 8 unità e a € 15.000,00, sempre per ogni unità, per edifici con più di otto unità abitative.

c) Interventi di adeguamento sismico, fatta eccezione per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Il bonus può essere utilizzato per due immobili (es.: abitazione principale e seconda casa), oltre agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sono in ogni caso esclusi dal bonus gli immobili accatastati nelle classi A1,A8,A9 (ville, castelli, case di lusso).

Viene riconosciuto il bonus anche per demolizioni e successive nuove costruzioni sempre nei limiti sopra indicati.

Estensione del bonus

Se viene realizzato almeno uno degli interventi sopraindicati e se **congiuntamente** vengono eseguiti altri interventi di riqualificazione energetica, si applica anche per questi ultimi il bonus del 110% nel limite massimo di spesa riconosciuto dalla normativa di riferimento.

Pertanto sono agevolati con bonus al 110%, con limite di spesa di € 60.000,00, anche gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, se realizzati **congiuntamente** a quelli che prevedono l'attribuzione del bonus in oggetto.

Analogo beneficio si ottiene con:

- L'acquisto e la messa in opera di impianti fotovoltaici, fino all'importo massimo di spesa di € 48.000,00;
- L'installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, fino all'importo massimo di € 3.000,00.

Il decreto legge 34 prevede inoltre che la cessione del credito di imposta a banche, intermediari finanziari o imprese che hanno effettuato i lavori possa essere applicata anche a:

- Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali (detrazione del 50% fino al limite di € 96.000.00, in dieci annualità a rate costanti);
- Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e recupero conservativo di singole unità residenziali (detrazione del 50% con limite di € 96.000,00, in dieci annualità a rate costanti);
- Bonus facciate (detrazione al 90% senza limiti di spesa, in dieci annualità a rate costanti).

Il ministero dello sviluppo economico ha predisposto una bozza del decreto applicativo; si riporta qui l'allegato B che riepiloga gli interventi agevolati.

ALLEGATO B

Tabella di sintesi degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Tabella 1. - Interventi ammessi (*)

Tipo Intervento	Riferimento normativo	Definizione intervento	Riferimento all'art. 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile € (*)	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Riqualif. globale	C. 344, art.1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
Involucro edilizio (ex comma 345)	C. 345, art.1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)(§)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) art. 14 D.L. 63/2013	d) installazione di schermature solari (§)	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater art.14 D.L.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000 (#)	70 %	10
	C. 2. quater art. 14 D.L.63/2013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000 (#)	75 %	10
	C. 2. quater.1 art. 14 D.L. 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000 (#)	80 %	10
	C. 2. quater.1 art. 14 D.L. 63/2013	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che	lett. b), p. vii		136.000 (#)	85 %	10

		contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)					
	C. 220, art. 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b), p. viii			90 %	10
	C. 1 lett. a) Art. 119 D.L. 34/2019	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b), p. ix		60.000 (#)	110%	5
Collettori Solari	C. 346, art.1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	100.000		65%	10
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.1 art. 14 D.L.63/2013	l) caldaie a condensazione su singole unità immobiliare con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% (§)	lett. d), p. i	30.000		50%	10
	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.1 art. 14 D.L.63/2013	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	lett. d), p. ii	30.000		65 %	10
	C. 347, art.1 L. 296/2006 C.2 art. 14 D.L.63/2013	n) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio	lett. d), p. iii	30.000		65 %	10
	lett. b), C.2 art.119 D.L.34/2020	o) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. d), p. iv		30.000 (#)	110 %	5

	C. 347 art.1 L. 296/2006	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. d), p. v	30.000		65 %	10
	C. 347 art.1 L. 296/2006	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza,	lett. d), p. vi	30.000		65 %	10
	lett. b) e c) C.2 art.119 D.L.34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza,	lett. d), p. vii		30.000 (#)	110 %	5
	C. 1 art.1 D.L. 63/2013	t) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. d), p. viii	30.000		65 %	10
	lett. b) e c) C.2 art.119 D.L.34/2020	u) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. d), p. ix		30.000 (#)	110 %	5
	C. 1 art.1 D.L. 63/2013	v) microcogeneratori	lett. d), p. x	100.000		65 %	10
	lett. b) e c) C.2 art.119 D.L.34/2020	w) microcogeneratori	lett. d), p. xi		30.000 (#)	110 %	5
	C. 4. Art. 4 D.L. 201/2011	x) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. d), p. xii	30.000		65 %	10
	C. 2.bis art.1 D.L. 63/2013	y) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	lett. d), p. xiii	30.000		50%	10
	C. 88, art. 1, L.208/2015	z) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10
Building automation							

- (*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1.
- (**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.
- (***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.

- (****) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.
- (#) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
- (§) Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si applica la percentuale di detrazione del 65%.